



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE SERVIZI SOCIALI-ATS-  
ISTRUZIONE, PATRIMONIO

*Servizio Pubblica Istruzione*

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L’ASILO NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO “LO SCARABOCCHIO”**

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **INDICE**

- Art. 1 - DEFINIZIONI**
- Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 3 - DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO**
- Art. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 5 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA**
- Art. 6 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO**
- Art. 7 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**
- Art. 8 - ELENCO NOMINATIVO DEGLI EDUCATORI**
- Art. 9 - SOSTITUZIONI**
- Art. 10 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO**
- Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE**
- Art. 12 - OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE**
- Art. 13 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**
- Art. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**
- Art. 15 - RESPONSABILE OPERATIVO**
- Art. 16 - ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA**
- Art. 17 - CORRISPETTIVI**
- Art. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- Art. 19 - SICUREZZA - DUVRI**
- Art. 20 - PENALITÀ**
- Art. 21 - ESECUZIONE IN DANNO**

## **Art. 1 - DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Amministrazione/Committente: Comune di Ascoli Piceno;
- Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;
- Servizio: il servizio educativo presso l'asilo nido comunale "Lo Scarabocchio";
- Servizio Asili Nido comunale: Servizio comunale di riferimento;
- Anno educativo: periodo di svolgimento effettivo del servizio con inizio coincidente, di norma, con il primo giorno di inizio dell'anno scolastico stabilito dal calendario regionale triennale e termine il 31 luglio;
- Utenza: i bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni che frequentano l'asilo nido comunale "Lo Scarabocchio".

## **Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo presso l'asilo nido del Comune di Ascoli Piceno "Lo Scarabocchio", sito in via Buonarroti, nel rispetto delle normativa nazionale e regionale vigente in materia e, in particolare, della Legge Regionale - Regione Marche n. 9 del 13/05/2003 e s.m.i., del Regolamento Regionale - Regione Marche- n.13 del 22/12/2004 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento Comunale del Comune di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/06/2012.

## **Art. 3 – DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO**

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, la cui durata è stimata in 31 (trentuno) mesi decorrenti presumibilmente da gennaio 2021, si concludono il 31 luglio 2023.

L'importo massimo dell'Accordo Quadro è pari a € 588.413,28 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 1.500,00 non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale massimo, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo massimo di € 250.792,92, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 500,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'accordo quadro, compresi l'eventuale estensione del 20%, il rinnovo e gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad € 958.888,86 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione Comunale nell'arco temporale di durata del contratto. Essendo la predetta stima meramente presuntiva, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà affidare contratti esecutivi all'unico operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro che garantirà l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel presente documento e le condizioni offerte in sede di gara.

Ciascun contratto esecutivo avrà una durata massima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso da parte dell'Amministrazione contraente.

#### Art. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia che ha l'obiettivo di offrire alle famiglie un luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini.

L'utenza che si prevede di accogliere nelle sezioni è costituita da bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni, ivi inclusi i bambini che compiono il 36esimo mese di età nel corso dell'anno di frequenza. La costituzione delle sezioni ed il conseguente rapporto bambini/educatori sarà effettuata nel pieno rispetto della normativa regionale in materia. Agli effetti del presente capitolato, per *sezione* si intende un gruppo di bambini costituito in uno dei seguenti modi:

*sezione lattanti*                    massimo 14 bambini di età compresa tra 3 mesi e 12 mesi;

*sezione semi-divezzi*           massimo 14 bambini di età compresa tra 12 mesi e 24 mesi;

*sezione divezzi*                   massimo 14 bambini di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi.

L'anno educativo inizia, di norma, il primo giorno di scuola, come stabilito dal calendario scolastico regionale, e termina il 31 del mese di luglio.

Il servizio erogato in favore degli utenti è del tipo:

“tempo pieno” con orario 7,45 – 16,30;

“part-time” con orario 7,45 – 15,30;

“part-time” con orario 7,45 – 14,00.

Specificatamente l'orario di accoglienza del bambino è stabilito dalle ore 7,45 alle ore 9,30.

Gli educatori presenti giornalmente devono essere almeno 2 per ogni sezione costituita.

L'asilo nido è funzionante dal lunedì al venerdì ed è chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.

L'apertura giornaliera della struttura è fissata alle ore 7,30. L'orario di inizio del servizio è fissato alle ore 7,45. L'orario di conclusione del servizio e di chiusura della struttura è fissato alle ore 16,30. Nel caso di un genitore ritardatario, è fatto obbligo al personale educativo di trattenersi nella struttura, assieme ad un'operatrice del Comune addetta ai servizi ausiliari, oltre l'orario di chiusura e comunque fino all'arrivo del genitore stesso. La presenza del personale educativo in ciascuna sezione dovrà essere garantita durante tutto l'orario di svolgimento delle attività educative. Dovrà essere, altresì, garantita la compresenza dei due educatori previsti per ciascuna sezione nella fascia oraria 10,00 – 14,00.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore individuale mensile non frontale, pari ad almeno 6 ore, con rientri anche collettivi da destinare all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, alla documentazione e verifica dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie e all'aggiornamento professionale.

Si precisa che nel monte ore presunto di cui alla tabella alla tabella n.2 al punto 3 del Disciplinare di gara sono comprese anche le ore non frontali.

Il Fornitore garantisce il servizio durante tutto il periodo di affidamento dal lunedì al venerdì di ogni settimana, escluse le ricorrenze civili e religiose riconosciute.

Nei giorni feriali del periodo natalizio, di quello pasquale e del mese di luglio il servizio è funzionante nella struttura.

A fini informativi, si evidenzia che il servizio offerto nel mese di luglio viene solitamente fruito da circa il 70% dei bambini frequentanti il nido durante il resto dei mesi dell'anno educativo.

L'organizzazione del servizio dovrà prevedere la presenza di un numero congruo di educatori secondo i parametri previsti dalla normativa regionale, assicurando la continuità educativa del personale, sia titolare che supplente, nonché l'organizzazione delle attività e la programmazione delle stesse, nell'ambito delle

tipologie e degli interventi previsti, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo inserimento di tutti i bambini.

#### **Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA**

La struttura ha una ricettività massima di 48 (quarantotto) bambini, distribuiti in 4 sezioni che al momento attuale sono tutte funzionanti e composte da:

- n.1 sez. lattanti;
- n.2 sez. semi-divezzi;
- n.1 sez. divezzi.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di riorganizzare nel numero e nell'assetto le sezioni nell'asilo nido oggetto di accordo quadro, a seconda delle esigenze del servizio ed in base alle richieste dell'utenza.

#### **Art. 6 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO**

Il progetto educativo deve indicare i seguenti elementi: le finalità del servizio educativo, gli obiettivi della progettazione educativa dei gruppi sezione e le progettazioni educative di sezione, l'organizzazione degli spazi e dei tempi, il progetto continuità nido-scuola dell'infanzia, il modello dell'ambientamento (metodologia, tempi e strumenti), le modalità di partecipazione delle famiglie, i rapporti con i servizi del territorio, le modalità di verifica e documentazione del percorso educativo.

Il Fornitore attua il progetto educativo effettuando le seguenti prestazioni:

- gestione di tutte le fasi operative (ambientamento/inserimento, gestione della giornata con i momenti di accoglienza, attività, pranzo, merenda, riposo e ricongiungimento con i genitori);
- organizzazione e conduzione dell'attività educativa e dei giochi, sia individuali che di gruppo, secondo una programmazione redatta all'inizio di ciascun anno educativo nel rispetto del progetto pedagogico presentato;
- vigilanza e assistenza ai bambini iscritti alle sezioni durante tutte le ore di funzionamento del servizio;
- cura e igiene personale dei bambini durante la permanenza al nido;
- somministrazione di pasti e merende ai bambini;
- riordino dei locali, arredi e giochi (anche esterni) al termine dell'utilizzo e, in ogni caso, al termine dell'attività giornaliera, nonché sgombero di tutte le superfici esposte al fine di consentire al personale addetto la pulizia e sanificazione delle stesse;
- cura dei rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti, anche mediante incontri;
- conduzione dei colloqui d'ingresso e delle attività connesse all'inserimento dei bambini, compreso l'assistenza durante le visite pediatriche programmate;
- partecipazione alle riunioni collegiali del personale educativo;
- compilazione e consegna al Servizio Asili Nido comunale dei fogli per la rilevazione delle presenze mensili dei bambini;
- relazione finale annuale dell'attività svolta;
- collaborazione con il coordinatore pedagogico, con il Servizio Asili Nido comunale, con eventuali altri operatori comunali presenti a vario titolo presso la struttura e con il personale adibito agli altri servizi annessi;
- permanenza con i bambini al termine dell'orario nel caso di ritardo da parte dei genitori (o eventuali delegati) per il ritiro degli stessi;
- obbligo di segnalazione al pediatra di casi di indisposizione e di assenza per malattia del bambino.

Si precisa che la figura del pediatra è una figura professionale in carico alla competente A.S.U.R..

## Art. 7 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Fornitore si obbliga ad impiegare nel servizio esclusivamente personale educativo in possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa regionale (art. 14 del Regolamento regionale della Regione Marche 22/12/2004 n. 13 e s.m.i. *Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accREDITamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L. R. 13 maggio 2003, n. 9 – link [http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1481](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1481)*).

Gli educatori, pertanto, devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- c) diploma di maturità magistrale;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
- e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
- f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.

Nel richiamare integralmente la normativa in materia, si ribadisce che il rapporto numerico tra personale educativo e bambini iscritti (per fasce d'orario) deve rispettare il disposto dell'articolo 8 del Regolamento regionale della Regione Marche 22/12/2004 n. 13 e s.m.i. in base al quale, durante l'ora di servizio, deve sempre essere rispettato il rapporto di un educatore ogni sette posti bambino.

Considerata l'organizzazione della struttura, in base alla ricettività massima, il corretto espletamento del servizio nelle 4 sezioni attualmente funzionanti avviene per mezzo di almeno n. 8 educatori, oltre che di un coordinatore pedagogico come meglio descritto all'art.10. Dall'attivazione del servizio sino al 31 luglio 2021, il servizio educativo presso il nido "Lo Scarabocchio" sarà solo parzialmente esternalizzato, nello specifico si presume limitatamente a due sezioni con l'impiego, pertanto, di almeno n.4 educatori e di un coordinatore pedagogico. Resta inteso che nelle altre sezioni del nido il servizio rimarrà gestito dall'Amministrazione in forma diretta con personale educativo comunale. Dal mese di settembre 2021 la gestione del servizio educativo sarà, invece, totalmente esternalizzata.

Il predetto numero di educatori potrà variare in funzione degli iscritti alle diverse fasce orarie, oltre che in funzione dell'organizzazione di impresa prescelta dall'operatore economico, fermo restando il rispetto del rapporto educatore/bambini previsto dalla vigente normativa regionale.

A titolo informativo si precisa che nell'anno educativo 2019/2020 il numero degli iscritti al servizio è pari a 35 bambini, distribuiti in quattro sezioni e che la media di assenze mensile è di n° 7 bambini"

Deve essere assicurata la stabilità del personale educativo per almeno tutto l'anno educativo (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati), nonché la tempestiva sostituzione degli educatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri in possesso dei medesimi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio, nel rispetto dei parametri numerici educatori/bambini definiti dalla normativa vigente.

Si precisa, altresì, che, attraverso il programma di turnazione del personale educativo, dovrà essere garantita la continuità educativa, sia durante l'anno, che per l'intero periodo contrattuale.

Il personale educativo dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- mantenere un contegno professionale, riguardoso e corretto verso i bambini e le famiglie;
- segnalare al Servizio Asili Nido comunale eventuali elementi o fatti riferiti ai minori e alle loro famiglie che portino ad ipotizzare possibili situazioni di disagio;

- osservare un comportamento di massima riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio;
- prestare la massima attenzione e diligenza nell'utilizzo di locali, arredi, impianti, materiali ludici e didattici;
- utilizzare il telefono e le attrezzature d'ufficio con la massima attenzione ed esclusivamente per le necessità del servizio;
- assicurarsi di spegnere gli impianti di illuminazione ogni qualvolta questi siano superflui;
- segnalare tempestivamente eventuali guasti degli impianti al Servizio Asili Nido comunale;
- astenersi nella maniera più assoluta dall'assumere incarichi a diretto servizio dei minori e/o delle loro famiglie che fruiscono dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

## **Art. 8 – ELENCO NOMINATIVO DEGLI EDUCATORI**

Il Fornitore, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della stipula di ogni Contratto Esecutivo, dovrà consegnare al Servizio Asili Nido comunale l'elenco nominativo degli educatori che saranno impiegati ed il curriculum vitae di ciascuno di essi. Il Fornitore dovrà indicare, all'atto della stipula del contratto esecutivo, per ciascun educatore, gli orari con i turni giornalieri e settimanali ed il tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. Il numero del personale impiegato e l'organizzazione oraria dello stesso devono essere tali da garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dalla normativa vigente della Regione Marche.

Il Fornitore si impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro le stesse figure professionali inizialmente indicate, fatti salvi i casi di forza maggiore e, in generale, quelli indipendenti dalla sua volontà. Tra i suddetti casi di forza maggiore è contemplata anche l'ipotesi di sostituzione richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale qualora si palesassero negligenza dell'educatore nella propria attività o incompatibilità ambientale. Nel suddetto caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione, il Fornitore si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, in modo da garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione non comporta alcun onere per la stessa. In ogni caso, qualsiasi variazione a detto elenco dovrà essere autorizzata dal Servizio Asili Nido comunale che verificherà il possesso dei requisiti per i nuovi educatori.

## **Art. 9 – SOSTITUZIONI**

Il Fornitore si impegna a comunicare, assieme all'elenco degli educatori impiegati nel servizio, anche l'elenco degli educatori a disposizione per eventuali sostituzioni. Anche tali educatori dovranno essere in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente capitolato.

Le ferie degli educatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e di ridurre al minimo l'impatto sull'utenza.

La sostituzione degli educatori assenti per qualsiasi causa (ferie, aspettativa, malattia, infortuni, ecc.) deve avvenire sin dal primo giorno di assenza.

Per assenze programmate di lunga durata (oltre 20 gg.) dovrà prevedersi l'affiancamento preventivo dell'educatore sostituito per almeno due giorni. Lo stesso affiancamento dovrà essere garantito anche in caso di avvicendamento definitivo degli educatori. Il periodo di affiancamento non comporterà alcun onere per l'Amministrazione.

Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita e tempestiva comunicazione al Servizio Asili Nido comunale.

Si precisa che, dopo la consegna dell'elenco del personale educativo, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli educatori in servizio i quali dovranno assicurare una presenza costante ed una continuità didattico-educativa per tutta la durata contrattuale, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.

## **Art. 10 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

L'attività di coordinamento pedagogico prevede lo svolgimento dei seguenti compiti:

- verifica della qualità educativa del servizio svolto dal personale educativo;
- cura dell'organizzazione del lavoro svolto dal personale educativo;
- predisposizione del piano della formazione per il personale educativo;
- organizzazione e cura delle attività di formazione (compresa quella in materia di sicurezza sul lavoro) ed aggiornamento del personale educativo;
- verifica della validità dei programmi educativi;
- interventi nella gestione di casi "difficili" come ad esempio l'inserimento di bambini extracomunitari o affetti da disabilità;
- cura degli aspetti di gestione del servizio (le turnazioni del personale educativo, compresi i turni di ferie, e le sostituzioni);
- comunicazione tempestiva al Servizio Asili Nido comunale di tutte le assenze del personale educativo e delle relative sostituzioni;
- affiancamento e sostegno al personale educativo nell'organizzazione degli incontri periodici con le famiglie.

La figura del coordinatore pedagogico non potrà coincidere con quella dell'educatore.

Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 15 del Regolamento regionale della Regione Marche 22/12/2004 n. 13 e s.m.i.:

possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente; per il personale già in servizio, è considerato titolo valido per l'esercizio della professione di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all'attività prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e praticati nel ruolo specifico.

Il servizio di coordinamento pedagogico deve essere prestato per un numero di almeno 10 ore settimanali nell'arco di ciascun contratto esecutivo.

Il coordinatore pedagogico deve garantire, in fase di esecuzione del servizio:

- competenze gestionali e competenze specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro;
- conoscenza degli attuali modelli di programmazione educativa maggiormente utilizzati e dei modelli di valutazione e di verifica della qualità dei servizi educativi;
- capacità di monitorare e risolvere i punti di criticità dei processi lavorativi, capacità di leadership e capacità di gestione dei conflitti interpersonali.

Il coordinatore è tenuto a garantire un costante rapporto di collaborazione con il Servizio Asili Nido comunale, mediante un regolare passaggio di informazioni e momenti di programmazione e verifica delle attività.

## **Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a gestire il servizio oggetto del presente Accordo Quadro nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, degli standard gestionali previsti dalla legge, nonché del vigente Regolamento Comunale degli Asili Nido (disponibile al link <https://www.comune.ap.it/comune/regolamenti>) e nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato, garantendo la regolarità della erogazione delle prestazioni educative per tutta la durata del contratto.

È obbligo del Fornitore provvedere, inoltre, a proprie spese, all'acquisto ed approvvigionamento del seguente materiale:

- materiale didattico e di consumo destinato alle attività educative (giocattoli, materiale didattico, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo e quant'altro necessario per le attività educative) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino, come da progetto presentato;
- materiale relativo alla cura e all'igiene dei bambini a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio, come da progetto presentato, garantendo l'utilizzo di materiali specifici qualora richiesti con certificato medico per particolari condizioni di salute del bambino, nonché il rinnovo del materiale ogni qualvolta sia necessario.

Si precisa che per materiale igienico si intende tutto ciò che si renda necessario per la cura e l'igiene del bambino come pezze igieniche, guanti a perdere, prodotti per l'igiene e quant'altro necessario per la cura e l'igiene del bambino; sono esclusi i pannolini.

Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura del suddetto materiale fino ad un importo massimo onnicomprensivo di €. 3.000,00 per i primi 31 mesi di durata del servizio e fino ad un importo massimo di €. 1.000,00 in caso di eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Il Fornitore si impegna a fornire indumenti da lavoro e D.P.I. (guanti, mascherine, gel disinfettante) a tutto il personale impiegato nel servizio e a dotare il personale di tesserino di riconoscimento con indicazione del proprio nome e quello del Fornitore.

## **Art. 12 - OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

## **Art. 13 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**

Il Fornitore dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio.

Il Fornitore ha l'obbligo di presentare al Servizio Asili Nido comunale, secondo le tempistiche indicate nell'offerta tecnica, una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati nell'anno educativo di riferimento, con una valutazione dei risultati raggiunti.

## **Art. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

L'Amministrazione garantisce, assumendone i relativi oneri e costi:

- la messa a disposizione dei locali, degli spazi esterni annessi, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature esistenti nell'asilo nido oggetto di Accordo Quadro;



- le utenze necessarie per il funzionamento della struttura (energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica);
- la custodia della struttura (compreso il servizio di apertura e chiusura);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, degli spazi esterni, degli impianti, degli arredi e di tutte le attrezzature esistenti nella stessa;
- il servizio di ristorazione per i bambini iscritti (in conformità alle tabelle nutrizionali e secondo i menù stagionali previsti per gli asili nido comunali), per il personale educativo del Fornitore e per tutto il personale comunale impiegato nei servizi di supporto. Tale servizio consiste nella fornitura degli alimenti, nella preparazione dei pasti e nella gestione del servizio di refettorio (apparecchiatura, sparecchiamento, pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature e di tutte le superfici presenti nelle cucine e nei refettori);
- i servizi di pulizia dei locali destinati alle attività, dei servizi igienici, di tutte le superfici presenti e degli spazi esterni;
- la gestione amministrativa del servizio (procedimento relativo alle ammissioni degli utenti, formazione e approvazione delle graduatorie, riscossione delle rette, ecc.);

#### **Art. 15 – RESPONSABILE OPERATIVO**

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti il servizio.

Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del direttore dell'esecuzione, ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente Accordo Quadro.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio responsabile operativo dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per l'esecuzione del servizio.

#### **Art. 16 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione rispetto alla stipula dell'Accordo Quadro: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione dell'accordo quadro in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

#### **Art. 17 – CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando i prezzi per addetto/ora offerti per l'esecuzione del servizio per le ore di servizio effettivamente prestate, rispettivamente, dagli educatori e dal coordinatore pedagogico.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati e saranno retribuite solo le ore di servizio effettivamente prestate.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

#### **Art. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura per le prestazioni relative ad ogni appalto specifico concluso avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Comune di Ascoli Piceno si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii..

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni

#### **Art. 19 - SICUREZZA – DUVRI**

Il Fornitore dovrà provvedere all'adeguata formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alla formazione antincendio e di primo soccorso, come di seguito specificato, del personale impiegato nel servizio nelle sezioni esternalizzate e degli eventuali sostituti relativamente alle procedure e alle prove di evacuazione. In tal senso, il Fornitore assume in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

I corsi necessari sono i seguenti:

- formazione base rischio medio di 12 ore (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);
- formazione antincendio: tutto il personale del fornitore operante in asilo nido deve ricevere una formazione antincendio in classe di rischio medio ai sensi del DM 10.03.1998; una quota parte non inferiore a 4 persone, oltre al corso antincendio medio rischio, dovrà anche svolgere esame di idoneità tecnica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- formazione pronto soccorso: corso rischio basso/medio da 12 ore (comprensivo di prova pratica) di un numero adeguato di addetti al pronto soccorso.

Il Fornitore dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente al Servizio Asili Nido comunale, ove richiesto, oltre, su richiesta, a mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

Il Fornitore dovrà procurare al proprio personale tutti i materiali ed eventuali dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali che si rendessero necessari in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché da eventuali sopravvenute disposizioni normative derivanti da Protocolli sanitari anti Covid. Sono a carico del Fornitore i corsi ed aggiornamenti del proprio personale in base al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del primo soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso il sito sede dell'Accordo Quadro. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti, che il personale coinvolto nell'erogazione del servizio stesso.

Il Fornitore è tenuto ad osservare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) allegato alla documentazione di gara, che contiene le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza. E' tenuto, inoltre, prima dell'avvio dei servizi, a prendere contatti con il Datore di lavoro committente ai fini di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso sopralluoghi congiunti o revisioni della documentazione in essere, nell'ottica del miglioramento continuo.

Le parti del documento di valutazione del rischio relative alle mansioni svolte presso il nido da parte del personale del Fornitore (comprehensive delle evidenze relative alle idoneità personali e alle attività formative ed informative) dovranno essere presenti presso il luogo di erogazione del servizio e rese disponibili all'Amministrazione Comunale, in caso di richiesta.

## **Art. 20 - PENALITÀ**

Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dall'Amministrazione.

Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità:

- € 100,00 (cento) per l'uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nella struttura, oltre all'obbligo del risarcimento del danno subito;
- € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione all'Amministrazione dei registri delle presenze;
- € 100,00 (cento) ogni qual volta un educatore prenda servizio con un ritardo di orario pari o inferiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato;
- €. 200,00 ogni qual volta un educatore prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato;
- € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente;
- € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- € 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambini;
- € 300,00 (trecento) in caso di negato accesso all'asilo nido nei confronti del personale del Servizio Asili Nido comunale, per eseguire controlli e verifiche;
- € 500,00 (cinquecento) in caso di mancato rispetto del divieto, da parte di un educatore, di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In mancanza di pagamento da parte del Fornitore delle sanzioni irrogate, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al

Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 21 - ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Allegati:

- A. Planimetria seminterrato asilo nido Buonarroti "Lo Scarabocchio"
- B. Planimetria piano rialzato asilo nido Buonarroti "Lo Scarabocchio"

Comune di Ascoli Piceno  
Il Dirigente  
Avv. Alessandra Cantalamessa